



## Provincia di Venezia

### CACCIA E PESCA

Determinazione N. 2086 / 2013

Responsabile del procedimento: SALETTI LUCA

Oggetto: ESCLUSIONE DA SOCIO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VE05 LAGUNARE VENEZIA DI CUI AL PROCEDIMENTO PROT. N. 52059 DEL 7.06.2013

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. l'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n.157 che prevede la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in Ambiti Territoriali di Caccia, e in particolare il comma 9, che attribuisce alle regioni il compito di stabilire le forme di partecipazione, *anche* economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico venatorie, dei territori;
- iii. l'art. 7, comma 1, dell'allegato A alla legge regionale Veneto 5 gennaio 2007, n. 1, che attribuisce all'assemblea dei soci dell'Ambito Territoriale di Caccia: l'approvazione dello statuto e di eventuali patti associativi (lett. a); la definizione delle prestazioni d'opera o di servizio dovute dai soci (lett. d);
- iv. l'art. 10 dell'allegato A alla legge regionale Veneto 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale (2007-2012)", che attribuisce al comitato direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia la facoltà di proporre alla Provincia competente la sospensione temporanea o l'esclusione per i soci che non ottemperino alle disposizioni dello statuto o dei patti associativi e attribuisce altresì alla Provincia la competenza di decidere, con provvedimento motivato, sulla proposta di sospensione temporanea o d'esclusione;
- v. l'art. 1 della legge regionale Veneto 1 febbraio 2013, n. 1 "Rideterminazione del termine di validità piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1", che ridetermina la validità del piano al 30 settembre 2013;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;

- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile dei procedimenti per l'assegnazione dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia;
- iv. l'art. 10 dell'allegato A alla L.R. n. 1/2007 stabilisce il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- v. con ordine di servizio n. 1/2013 del 30 aprile 2013 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha conferito la responsabilità del presente procedimento al dott. Luca Saletti;

visto lo statuto dell'Ambito Territoriale di Caccia VE05 "Lagunare Venezia", approvato dall'assemblea dei soci e conforme allo schema di cui al regolamento d'attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (L.R. n. 1/2007);

Visto in particolare l'art. 13 (Patti Associativi), che stabilisce l'obbligo per i soci di partecipare fattivamente alle attività dell'Ambito, rendendosi disponibili per n. 2 prestazioni d'opera o di servizi per ogni annata venatoria, quantificabili in mezza giornata o, in alternativa, di versare all'A.T.C. una somma pari a € 25,00 per ogni mancata prestazione da versarsi entro il 30 aprile, maggiorata ad € 100,00 se il pagamento avviene in seguito al 30 aprile;

dato atto che, con nota del 07/06/2013, acquisita al prot. prov.le con n. 52059/2013, il Presidente dell'A.T.C. VE05 "Lagunare Venezia", in conformità a quanto deciso dal Comitato Direttivo nella seduta del 30/05/2013, ha proposto alla Provincia di Venezia l'esclusione da socio del sig. [Omissis..], in quanto inadempiente all'obbligo della disposizione sopra richiamata per l'anno venatorio 2012/2013;

verificato che tale proposta è stata preceduta dalla contestazione dell'addebito nei confronti dell'interessato, da parte dell'Ambito Territoriale di Caccia, mediante lettera del 03/01/2013;

dato atto che:

- i. il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 52557/2013 del 10/06/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ha comunicato al sig. [Omissis..] l'avvio di un procedimento amministrativo nei suoi confronti per l'esclusione da socio dell'Ambito Territoriale di Caccia VE05 "Lagunare Venezia";
- ii. l'interessato è intervenuto nel procedimento con nota del 03.07.2013 inviata a mezzo fax, acquisita agli atti, con la quale ha trasmesso in allegato copia della ricevuta del versamento di € 50,00 effettuato all'A.T.C. VE05 nella medesima data con causale "mancata prestazione 2012-13";
- iii. considerato che il contenuto della nota del 03.07.2013 e la documentazione ad essa allegata confermano il comportamento dell'interessato che ha portato all'adozione della proposta di esclusione deliberata dal Comitato Direttivo dell'A.T.C. VE05 e che il versamento effettuato in data 03.07.2013, in quanto tardivo, non può modificare il contenuto della deliberazione di esclusione, assunta dopo il contraddittorio con l'interessato, svoltosi con modalità e tempi adeguati e corretti;

preso atto che il responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria propone l'esclusione dell'interessato da socio dell'A.T.C. VE05 "Lagunare Venezia";

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per l'esclusione del sig. [Omissis..] da socio dell'Ambito Territoriale di Caccia VE05 "Lagunare Venezia", conformemente alla proposta del Comitato Direttivo di quest'ultimo, per non aver provveduto ad effettuare il versamento della somma alternativa all'effettuazione delle prestazioni in favore dell'Ambito;

#### DETERMINA

1. di escludere il sig. [Omissis..], da socio dell'Ambito Territoriale di Caccia VE05 "Lagunare Venezia", a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'interessato e all'Ambito Territoriale di Caccia VE05 "Lagunare Venezia".

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente